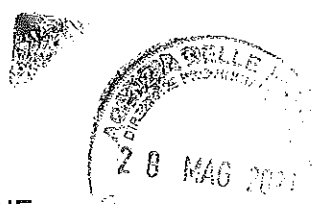


ASSOCIAZIONE PARCO MUSEO
QUINTO MARTINI - SEANO
Via Agnoletti, 80
59015 CARMIGNANO (PO)
Cod. Fisc.: 92047630485

copi



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«Parco Museo Quinto Martini di Seano – APS»

Art. 1 - Denominazione

L'associazione denominata «Parco Museo Quinto Martini di Seano – APS», svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Carmignano, località Seano, via Agnoletti n. 80. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 3 - Scopo

L'associazione ha carattere non lucrativo e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati :

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla *tutela degli animali e prevenzione del randagismo*, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, lettera E, CTS);
- *formazione universitaria e post-universitaria* (art. 5, lettera G, CTS);
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lettera U, CTS).

L'associazione ha, più in particolare lo scopo di promuovere e valorizzare l'arte in genere, anche e soprattutto attraverso la promozione e la diffusione dell'opera dell'artista **Quinto Martini** mediante

il Parco Museo Quinto Martini di Seano, e la Casa Studio in Via Baccheretana. A tal fine l'associazione intende promuovere la realizzazione di attività culturali, ricreative e sociali in genere.

È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) i beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali donazioni e lasciti.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) le quote sociali;
- b) contributi di soggetti pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- f) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- g) proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata compatibile ed ammessa dalla legge 117/2017 per le Associazioni di Promozione sociale.

Art. 5 - Bilancio preventivo e conto consuntivo

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, l'assemblea approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'anno precedente: una volta approvato il Conto consuntivo o il bilancio è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore in tema di Bilancio Sociale e informativa Sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (art. 14 c.2 legge 117/2017);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (art. 14 c.1 legge 117/2017).

Art. 6 - Soci

Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio e che abbiano versato, all'atto dell'ammissione, la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio.

Per i soci diversi dalle persone fisiche, si fa riferimento all'articolo 35 c.3 della legge 117/2017.

La domanda, in formato scritto, dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, nel libro degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

È espressamente prevista la non temporaneità della partecipazione associativa.

Si prevede inoltre la intrasmissibilità della quota e la non rivalutabilità della stessa. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'associazione in tutte le sue forme. I diritti di partecipazione sociale del socio maggiore di età non possono essere sottoposti ad alcuna limitazione.

I soci hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La qualità di socio si perde per morte, dimissioni in forma scritta, ed esclusione per morosità o indegnità: la morosità viene dichiarata dal Consiglio; l'indegnità viene dichiarata dall'Assemblea.

Per i soci diversi dalle persone fisiche, la qualità di socio si può perdere in seguito alla mancanza dei requisiti per l'ammissione di cui all'articolo 35 c.3 della legge 117/2017.

Art. 7 - Organi sociali

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Collegio dei revisori;
- l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 dalla legge 117/2017.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 8 - L'Assemblea

I soci sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta a ciascun socio e mediante affissione all'Albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno la data e l'ora nonché il luogo, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'assemblea è inoltre convocata su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 7 del presente statuto e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;*

- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Ciascun associato ha *un voto*.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano membri del Consiglio: ciascun associato può rappresentare due soci con delega scritta oltre sé stesso.

L'Assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente o dal Vicepresidente del Cd.A. o da un presidente temporaneamente nominato dalla stessa assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui all'art.21 c.c.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti o convocando l'assemblea.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e alla quota sociale.

Il Consiglio di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio provvede in ordine alla ordinaria e straordinaria amministrazione, predispone e presenta annualmente all'assemblea bilanci preventivi e consuntivi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si

prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione.

Art. 11 - L'organo di controllo e la revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 - Collegio dei Revisori

La gestione della associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci e resterà in carica per tre anni.

I Revisori devono controllare la regolarità della contabilità sociale redigono una relazione sui bilanci, devono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore in tema di Organo di controllo, il Collegio dei revisori sospende le sue attività fino alla permanenza in essere dell'Organo di Controllo. I suoi membri, qualora possibile visti i requisiti di accesso, possono essere eletti nell'Organo di controllo stesso.

In caso di sospensione, per le scadenze dei mandati si fa riferimento alle scadenze del Consiglio di amministrazione.

Art. 13 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio *di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Art. 14 - Volontariato e lavoro retribuito

Per la realizzazione delle sue attività, l'associazione si avvale in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I *volontari* – *siano essi soci o non soci* – sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro i limiti massimi di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del codice del terzo settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 15 - Scioglimento

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 16 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi sono sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea, i quali giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ASSOCIAZIONE PARCO MUSEO
QUINTO MARTINI - SEANO
Via Agnoletti, 80
00015 CARMIGNANO (PO)
Cod. Fisc.: 92047630485